

Petizione a Senato e Camera	Sito web: <a href="http://www.get2024.com">www.get2024.com</a> Raccolta 62 – Stato Capitolo 624 – Azione Istituzionale: Disegni di legge, Petizioni, Istanze, Referendum. 624930.PC – Modifica della Costituzione tramite provvedimenti legislativi per avvicinare i cittadini alle Istituzioni.	624930.PC
--------------------------------	--	-----------

Ufficio Atti non legislativi Senato - [petizioni@senato.it](mailto:petizioni@senato.it) Petizioni per la modifica della costituzione presentata al Senato seduta n. 726 del 16 gennaio 2024.

Ufficio Atti non legislativi Camera - [tn\\_assegnazioni@camera.it](mailto:tn_assegnazioni@camera.it) Petizioni per la modifica della costituzione presentata alla Camera seduta n. 576 del 15 gennaio 2024.

**Petizione alle camere ai sensi dell'articolo 50 della Costituzione.**

**“Modifiche della Costituzione tramite provvedimenti legislativi per avvicinare i cittadini alle Istituzioni”**

Articolo 1

(Modifica dell'articolo 4 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 4 della Costituzione è aggiunto “A tutti i cittadini è garantito un lavoro dignitoso.”.

Articolo 2

(Modifica dell'articolo 7 della Costituzione)

Il secondo comma dell'articolo 7 della Costituzione è abrogato.

Articolo 3

(Modifica dell'articolo 8 della Costituzione)

Il secondo comma dell'articolo 8 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Tutte le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.”.

Articolo 4

(Modifica dell'articolo 28 della Costituzione)

È aggiunto il secondo comma all'articolo 28 della Costituzione:

“I funzionari e dirigenti pubblici di primo livello devono aver frequentato la scuola nazionale dell'amministrazione pubblica o avere le competenze professionali rispetto l'incarico, la durata della carica è per un solo mandato un massimo di cinque anni.”.

Articolo 5

(Modifica dell'articolo 32 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 32 della Costituzione è aggiunto “ A tutti i cittadini è garantito gratuitamente il trattamento sanitario in strutture pubbliche o in strutture convenzionate private.”.

Articolo 6

(Modifica dell'articolo 34 della Costituzione)

Il secondo comma dell'articolo 34 della Costituzione è abrogato e sostituito dal seguente:

“L'istruzione scolastica è obbligatoria e garantita a tutti per quindici anni, dal terzo anno di età fino al diciottesimo, per chi nell'età lavorativa non può frequentare la scuola diurna, deve essere garantita la scuola serale con agevolazioni speciali.”.

Articolo 7

(Modifica dell'articolo 36 della Costituzione)

Si aggiunge al primo comma all'articolo 36 della Costituzione:

“Tutte le attività lavorative devono avere una retribuzione minima o massima, stabilita dalla legge.”.

#### Articolo 8

(Modifica dell'articolo 46 della Costituzione)

Si aggiunge il seguente secondo comma all'articolo 46 della Costituzione:

“In tutte le aziende, enti pubblici o enti privati, devono essere presenti all'interno del consiglio di amministrazione i rappresentanti dei lavoratori; nella quantità minima del trenta per cento nelle aziende o enti pubblici e del dieci per cento nelle aziende o enti privati.”.

#### Articolo 9

(Modifica dell'articolo 53 della Costituzione)

Si aggiunge il seguente terzo comma all'articolo 53 della Costituzione:

“Gli enti, le aziende o i privati devono concorrere alle spese pubbliche con aliquote minime del 10% al massimo del 100% calcolato in modo progressivo. Sono stabiliti redditi minimi e massimi; nella proporzione da uno a mille. Lo Stato stabilisce il reddito minimo in funzione del costo della vita.”.

#### Articolo 10

(Modifica dell'articolo 54 della Costituzione)

Si aggiunge il seguente terzo comma all'articolo 54 della Costituzione:

“Tutti i funzionari e dipendenti dello Stato e degli enti pubblici nominati dai meccanismi politici o da elezioni possono rimanere in carica per un solo mandato, per un tempo massimo di cinque anni, avere un solo incarico contemporaneo e una retribuzione massima pari a dieci volte il reddito minimo.”.

#### Articolo 11

(Modifica dell'articolo 56 della Costituzione)

Il terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Sono eleggibili a deputati per una sola volta tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.”.

#### Articolo 12

(Modifica dell'articolo 58 della Costituzione)

Il primo comma dell'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventesimo anno di età.”.

#### Articolo 13

(Modifica dell'articolo 58 della Costituzione)

Il secondo comma dell'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Sono eleggibili per una sola volta a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentesimo anno di età.”.

#### Articolo 14

(Modifica dell'articolo 59 della Costituzione)

Il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

#### Articolo 15

(Abrogazione dell'articolo 68 della Costituzione)

I commi uno, due e tre dell'articolo 68 della Costituzione sono abrogati.

#### Articolo 16

(Modifica dell'articolo 69 della Costituzione)

Il primo comma dell'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“I membri del Parlamento ricevono un'indennità non superiore dieci volte l'indennità minima dei lavoratori pubblici o privati.”.

#### Articolo 17

(Modifica dell'articolo 69 della Costituzione)

Si aggiunge il secondo comma all'articolo 69 della Costituzione:

“L'indennità di tutti i rappresentanti politici se stabilita dai meccanismi della politica, deve essere sottoposta a referendum popolare.”.

#### Articolo 18

(Modifica dell'articolo 75 della Costituzione)

Il primo comma dell'articolo 75 della Costituzione è abrogato e sostituito con il seguente:

“E' indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono almeno l'uno per cento degli aventi diritto al voto. Questo per tutti gli ordinamenti dello Stato, delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni.”.

#### Articolo 19

(Modifica dell'articolo 75 della Costituzione)

Il quarto comma dell'articolo 75 della Costituzione è abrogato e sostituito con il seguente:

“La proposta soggetta a referendum è considerata approvata a maggioranza semplice degli aventi diritto al voto che partecipano al referendum.”.

#### Articolo 20

(Modifica dell'articolo 83 della Costituzione)

Al secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione sono soppresse le parole “La Valle d'Aosta ha un solo delegato.”.

#### Articolo 21

(Modifica dell'articolo 85 della Costituzione)

Il primo comma dell'articolo 85 della Costituzione è abrogato e sostituito con il seguente:

“Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni e per un solo mandato.”.

#### Articolo 22

(Modifica dell'articolo 88 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione sono soppresse le parole “o anche una sola di esse.”.

#### Articolo 23

(Modifica dell'articolo 97 della Costituzione)

Si aggiunge il quinto comma all'articolo 97 della Costituzione:

“Le pubbliche amministrazioni sono organizzate con ordinamento unico su tutto il territorio nazionale con strutture proprie per la gestione di tutte le materie e norme legislative, esse devono essere gestite da funzionari pubblici nazionali di provata esperienza professionale, nominati con concorsi pubblici gestiti da università o enti autorizzati. La legge dello Stato stabilisce l'interconnessione tra i ministeri, gli enti pubblici e i cittadini con codici unici nazionali aggiornati semestralmente. I funzionari pubblici nazionali di primo livello possono rimanere incaricati per una sola volta per un massimo di cinque anni.”.

#### Articolo 24

(Modifica dell'articolo 97 della Costituzione)

Si aggiunge il seguente sesto comma all'articolo 97 della Costituzione:

“Sono stabiliti i seguenti principali codici unici nazionali composti come raccolta completa di tutte le norme di pertinenza: istruzione, sanità, lavoro e formazione professionale, territorio e tutela dell'ambiente, previdenza sociale, sicurezza. Gli uffici territoriali per la gestione dei codici nella misura di mille sono stabiliti da legge dello stato. I codici sono materia di studio obbligatorio nella scuola dell'obbligo.”.

#### Articolo 25

(Modifica dell'articolo 116 della Costituzione)

Il primo comma dell'articolo 116 della Costituzione è abrogato e sostituito con il seguente:  
"Le regioni devono avere una popolazione minima di quattro milioni di abitanti o una superficie minima di 20.000 kmq."

#### Articolo 26

(Modifica dell'articolo 116 della Costituzione)

Il secondo comma dell'articolo 116 della Costituzione è abrogato e sostituito con il seguente:

"La revisione e accorpamento delle regioni avverrà con legge dello Stato."

#### Articolo 27

(Modifica dell'articolo 117 della Costituzione)

Il quinto comma dell'articolo 116 della Costituzione è abrogato e sostituito con il seguente:  
"Le Regioni e le Province, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza."

#### Articolo 28

(Aggiunta dell'articolo 128 della Costituzione)

È aggiunto l'articolo 128 della Costituzione:

"I Comuni devono avere un minimo di cinquantamila abitanti o una superficie minima di 200 kmq. La revisione e accorpamento dei comuni avverrà con legge dello Stato, nella quantità massima di mille sul territorio nazionale."

#### Articolo 29

(Modifica dell'articolo 131 della Costituzione)

L'articolo 131 della Costituzione è abrogato e sostituito dal seguente:

"Sono costituite le seguenti dieci regioni: Piemonte incluso Liguria e Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto incluso Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, Emilia Romagna, Toscana incluso Marche e Umbria, Lazio incluso Abruzzo e Molise, Campania, Puglia incluso Calabria e Basilicata, Sicilia, Sardegna. La revisione e accorpamento delle regioni avverrà con legge dello Stato."

#### Articolo 30

(Modifica dell'articolo 132 della Costituzione)

Il primo comma dell'articolo 132 della Costituzione è abrogato e sostituito dal seguente:

"Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di quattro milioni di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un quarto delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum a maggioranza semplice dei votanti."

#### Articolo 31

(Modifica dell'articolo 135 della Costituzione)

Il terzo comma dell'articolo 135 della Costituzione è sostituito le seguenti parole:

"I Giudici della Corte costituzionale sono nominati per cinque anni, e non possono essere nuovamente nominati."

#### Articolo 32

(Modifica dell'articolo 138 della Costituzione)

Il secondo comma dell'articolo 138 della Costituzione è abrogato e sostituito con il seguente:

“Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne faccia domanda il 10% dei membri di una camera, l’1% degli aventi diritto al voto o due Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum è approvata a maggioranza semplice dei votanti.”.

Articolo 33

(Modifica dell’articolo 138 della Costituzione)

Il terzo comma dell’articolo 138 della Costituzione è abrogato.

Articolo 34

(Norme transitorie)

La presente legge costituzionale si applica a decorrere dalla data di esecuzione dei provvedimenti legislativi o del referendum nazionale, nei tempi massimi di dodici mesi. Fino al termine del loro mandato, i rappresentanti politici e i dirigenti di enti pubblici nominati dai meccanismi politici rimarranno in carica.

Rho, 28 dicembre 2023



Rino Masseroni - Vicolo Castelli Fiorenza, 2 Rho (MI)  
E-mail: [get2048@gmail.com](mailto:get2048@gmail.com) - Cell: 338.634.8975

Allegato: copia carda d’identità n. AX3070713 scadenza 31/01/2027